



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n.004/2024

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO DI DIMENSIONI RIDOTTE N. AUT. 2395

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*, ed in particolare l'art. 19, ai sensi del quale *“L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”* e l'art. 26, comma 1 ai sensi del quale *“Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività [...] nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi”*;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO il regolamento (UE) 1122/2019 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi*

degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.", e in particolare in particolare gli articoli 3 e 14;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale è stato costituito il Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che il Comitato istituito ai sensi dell'abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 6/12/2021 recante "*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*" e in particolare l'articolo 2 comma 5 e l'articolo 5 (c.d. Decreto Tariffe);

VISTA la deliberazione n. 133/2023 di questo Comitato, recante "*Procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2022 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021*";

VISTA la deliberazione n.002/2024 di questo Comitato recante "*presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni degli impianti piccoli emettitori nn. autt. 1587-1634-1654 e verifica delle emissioni 2022 dell'impianto piccolo emettitore n. aut. 2395 ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021*";

VISTO l'articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTA l'istanza trasmessa in data 21/06/2022 n. SRC-0000024113 (Prot.0005267.13-09-2022) dal gestore dell'impianto n. aut. 2395 denominato "COMASINA", relativa alla richiesta di uscita dal campo di applicazione del regime EU ETS e per conseguente revoca dell'autorizzazione ETS ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 47/2020 e s.m.i.;

VISTO il preavviso di rigetto notificato da questo Comitato in data 29/9/2023, tramite portale, al gestore n. aut. 2395, recante oggetto "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 21/6/2022 SRC-0000024113, Prot. 00005187.17-06-2023 per l'impianto n. aut. 2395 di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra";

VISTA l'acquisizione il 15/11/2023 e ulteriormente il 11/12/2023 delle osservazioni in risposta al sopraccitato preavviso di rigetto che consentono la chiusura dell'istruttoria (Prot.0007245.11-12-2023) per l'uscita dal campo di applicazione;

CONSIDERATO che a far data dal 26/10/2023 sono pienamente operative le modifiche apportate alla configurazione dell'impianto n. aut. 2395 tali per cui la potenza termica nominale in input dell'impianto è al di sotto della soglia prevista dall'allegato 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47;

ACCERTATO il funzionamento dell'impianto n. aut. 2395 per l'anno 2022 e dunque la sussistenza dell'obbligo di conformità per lo stesso anno essendo le emissioni verificate di valore maggiore del livello di emissioni consentite per lo stesso anno;

RITENUTO opportuno procedere a revocare l'autorizzazione a emettere a far data dal 26/10/2023 ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. a del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e ad annullare le emissioni consentite a partire dal 2024 ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c della Deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. ed espungere lo stesso impianto da RENAPE;

ACQUISITA la nota di istruttoria della Segreteria tecnica del 08/01/2024 recante oggetto "*Relazione di accertamento sull'applicazione delle regole dell'EU ETS per l'impianto di dimensioni ridotte n. aut. 2395*";

CONSIDERATO, inoltre, che le indicate domande di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sono identificate mediante assegnazione di codice ID Pratica univoco attribuito dal Portale ETS alla domanda da parte del gestore e a questo noto;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, nella riunione del 12/01/2024:

DELIBERA

Art. 1

(Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra)

1. È disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dell'impianto n. aut. 2395 di cui all'allegato A ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 e dell'articolo 14 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. di questo Comitato.
2. La revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal 26/10/2023.
3. Il gestore è tenuto a farsi carico degli oneri tariffari stabiliti dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica 6/12/2021 recante "*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*" e in particolare l'articolo 5 comma 2 per l'anno 2023 al fine di poter utilizzare il portale ETS per l'adempimento agli obblighi in essere di cui al comma 4.
4. La revoca di cui al comma 1 lascia salvo l'obbligo di comunicare le emissioni per l'anno 2023, comunicare i livelli di attività per lo stesso anno, fino alla data di cui al comma 2, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di conformità per medesimo anno ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. nelle modalità prescritte dal Comitato.
5. A valle dell'adempimento agli obblighi di cui al comma 4, l'impianto n. aut. 2395 è espunto dal RENAPE e le relative emissioni consentite sono annullate a partire dall'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 1bis della deliberazione n. 67/2022.

Art. 2

(Obbligo di conformità 2022)

1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021, nelle modalità di cui alla deliberazione n. 133/2023, il gestore dell'impianto n. aut. 2395 tiene conto delle emissioni verificate per il 2022 di cui all'articolo 2, nonché delle emissioni consentite 2022 come riportate in RENAPE.
2. Il gestore di cui al comma 1 adempie all'obbligo, tramite portale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 3

(Pubblicazione e disposizioni finali)

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<https://www.mase.gov.it/>) e sul Portale ETS (<ets.minambiente.it>).
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni al conto associato all'impianto.
3. Il RENAPE è aggiornato coerentemente con quanto disposto dalla presente deliberazione e secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 50/2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra revocata

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	ID pratica	Data di decorrenza della revoca dell'autorizzazione
2395	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	COMASINA	VIA SALEMI 23 20161 MILANO (MI)	SRC-0000024113	26/10/2023